

PAOLO MONETA

Già Professore Ordinario di Diritto canonico nell'Università di Pisa

L'ASCAI: ORIGINARIA ISPIRAZIONE E CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL DIRITTO CANONICO

1. La difficile situazione della Chiesa negli anni successivi al Concilio Vaticano II

L'8 dicembre 1965 si chiude il Concilio Vaticano II ed inizia un periodo difficile e tormentato per la Chiesa. Già durante il Concilio, come chiaramente aveva avvertito Paolo VI, il Pontefice che lo condusse a termine, "in alcuni settori dell'opinione pubblica tutto diventò discusso e discutibile, tutto apparve difficile e complesso, tutto si tentò di sottoporre alla critica e all'impazienza delle novità; apparvero inquietudini, correnti, timori, audacie, arbitri; il dubbio investì qua e là perfino i canoni della verità e dell'autorità, finché la voce del Concilio cominciò a farsi sentire: piana, meditata, solenne"¹. Ma come rilevava uno dei protagonisti del rinnovamento conciliare, il cardinale Léo Josef Suenens, Arcivescovo di Malines-Bruxelles, il Concilio "è stato come un sole che ha fatto sciogliere bruscamente dei ghiacciai, con il risultato che si sono scatenati dei torrenti lungo i fianchi della montagna: sono torrenti che nelle loro acque tumultuose trascinano pietre, tronchi d'alberi; cercano di scavarsi una via verso l'uscita. È un disordine inevitabile; possiamo sperare che sia provvisorio; ma si tratta di affrontarlo e comunque non può condurre a una totale dimissione dell'autorità"².

La contestazione investe, in particolare, l'assetto giuridico ed istituzionale della Chiesa. Il codice del 1917 appare sempre più come uno strumento obsoleto, superato dalle acquisizioni conciliari e non più in grado di regolamentare una Chiesa profondamente rinnovata. Attualmente, osservava ancora il citato cardinale, "soffriamo dell'evidente frattura tra la vita e le regole giuridiche

¹ Discorso del 18 novembre 1965.

² *La crisi della Chiesa*, Mondadori 1971, p. 121

che non si adattano più. Il nostro codice di diritto canonico data dal 1917: come impedire domani il ritorno dello stesso immobilismo..... Come mantenere questo contatto continuo con il popolo di Dio, che deve tradurre le sue leggi nella vita?”³.

Questa situazione di crisi e di disorientamento viene ulteriormente ad aggravarsi in seguito al diffondersi della ventata contestatrice che investe la società, specialmente il mondo giovanile, a partire dal 1968. La Chiesa non resta immune da questo clima contestatario: basti ricordare episodi come quello dell’Isolotto alla periferia di Firenze, con il suo parroco, Don Enzo Mazzi; le prese di posizione dell’abate di San Paolo fuori le Mura, Dom Giovanni Franzoni, l’occupazione di chiese da parte di fedeli, avvenuta in Italia e in Francia⁴.

La barca su cui naviga la Chiesa appare sempre più vacillante. Il timone è retto dal Papa Paolo VI. Egli sembra oscillare tra aperture e chiusure: da un lato dà l’impressione di essere spaventato dal diffondersi dei movimenti contestatari e da un modo eccessivo di attuare le direttive del Concilio, dall’altro reagisce con determinazione e con prudente saggezza cercando di dare concreta ed equilibrata attuazione a tali direttive.

Un attento studio della personalità di Paolo VI induce per altro a respingere decisamente “quella vulgata, per la quale egli fu un Papa incerto, ambiguo, spesso incapace di prendere decisioni sicure, sofferente per quanto ha fatto e deciso”⁵. In contrasto con l’immagine di un Papa incerto, che si piega sotto i colpi del dissenso, interno ed esterno alla Chiesa, Paolo VI affronta decisamente i temi della contestazione che va diffondendosi in molteplici forme anche nella Chiesa. La sua sensibilità per le vicende umane gli consente di condurre un’analisi approfondita su questo fenomeno: l’uomo, egli osserva, “ha acquistato la coscienza sia delle deficienze in cui si svolge la sua vita, sia delle possibilità prodigiose con cui si possono produrre mezzi e forme nuove di esistenza. Egli non sta più tranquillo: una frenesia lo prende, una vertigine lo esalta, e talora una follia lo invade per tutto rovesciare (ecco la contestazione globale) nella cieca fiducia che un ordine nuovo (parola vecchia), un mondo nuovo, una palingenesi ancora non bene prevedibile sta per sorgere fatalmente”⁶. Egli

³ Op. cit., p. 128.

⁴ Per un sintetico quadro degli episodi e delle tendenze del fenomeno contestatario che ha investito in quei tempi la Chiesa si vedano M. CUMINETTI, *Il dissenso cattolico in Italia. 1965-1980*, Rizzoli Editore, Milano, 1983; R. Sciubba e R. Sciubba Pace, *Le comunità di base in Italia*, Coines Edizioni, 1976.

⁵ C. CARDIA, *Paolo VI il più grande papa riformatore della modernità*, in C. CARDIA, R. BENIGNI (a cura di), *A 50 anni dalla Populorum progressio. Paolo VI, il Papa della modernità. Giustizia tra i popoli e l’amore per l’Italia*. Roma Tre-Press, 2018, p. 69.

⁶ Discorso del 15 gennaio 1969. Con riferimento al diffondersi delle *comunità di base*, il Pontefice rileva ancora che in alcune regioni le comunità di base “si radunano in uno spirito di

individua più volte e lucidamente i rischi di una contestazione distruttiva, che non favorisce le riforme necessarie ma induce al dissolvimento di quanto si è costruito nella storia millenaria della Chiesa. La Chiesa deve restare aperta alla discussione, ma anche ferma nel respingere ogni intento dissolutore⁷. A questo “grande Papa riformatore della modernità” (come lo definisce Cardia) va anche dato atto di aver saputo compiere scelte coraggiose e decisamente contro corrente, come quella assunta con l’enciclica *Humanae vitae* del 1968 in materia di sessualità e procreazione, che avrebbe suscitato fortissime reazioni negative, anche all’interno dello stesso episcopato cattolico.

2. Fiorenzo Romita e la riscoperta della natura pastorale del diritto canonico. La nascita dell’Associazione Canonistica

È in questa temperie culturale, in questa situazione di crisi e di contestazione delle istituzioni giuridiche, che si collocano le iniziative e l’instancabile attività di un prelado su cui dobbiamo richiamare l’attenzione per il ruolo da protagonista che ha svolto nella nostra storia: Fiorenzo Romita. Egli vive questa situazione operando all’interno delle istituzioni ecclesiali, è infatti sottosegretario della Congregazione del clero. È un cultore ed un esperto di musica liturgica, alla quale ha dedicato un’importante dissertazione storico-giuridica; è stato anche Presidente della Federazione Internazionale *Pueri Cantores*⁸. Ma è soprattutto un appassionato studioso e cultore del diritto canonico. Egli intuisce subito con chiarezza che non è il diritto canonico in se stesso che merita di essere contestato, ma un modo troppo formalistico di intendere questo diritto, di considerarlo alla stregua di un corpo estraneo alla realtà profonda della Chiesa, di vederlo in antitesi alla pastorale, allo spirito che deve animare

critica acerba nei confronti della Chiesa, che esse stigmatizzano volentieri come «istituzionale» e alla quale si oppongono come comunità carismatiche, libere da strutture, ispirate soltanto al Vangelo. Esse hanno dunque come caratteristica un evidente atteggiamento di biasimo e di rifiuto nei riguardi delle espressioni della Chiesa: la sua gerarchia, i suoi segni. Contestano radicalmente questa Chiesa. In tale linea, la loro ispirazione diviene molto presto *ideologica*, ed è raro che non diventino quindi preda di una opzione politica, di una corrente, quindi di un sistema, anzi di un partito, con tutto il rischio, che ciò comporta, di esserne strumentalizzate” (Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, 8 dicembre 1975, n. 58).

⁷ C. CARDIA, *op. cit.*, p. 72-73.

⁸ Mons. Romita è stato anche Primicerio della Confraternita di San Rocco con sede nella omonima chiesa romana. Sulla soglia dell’ingresso centrale di questa chiesa si può ancora leggere la seguente iscrizione: “Templum hoc S. Rocho dicatum aere publico a fundamentis refectum dignoremque in formam restitutum marmoreo pavimento affabre ornatum A. D. MDCCCCL-VII – LXIII - Fiorenzo Romita Primicerio

questa comunità di credenti. Se si intende in questo modo il diritto, si comprende la posizione di coloro che vorrebbero fortemente ridimensionarlo e confinarlo in ambiti il più possibile ristretti.

Questa antitesi non ha però ragione di essere ed è decisamente contraria alla dottrina del Vaticano II. In un ampio saggio pubblicato nella rivista *Monitor ecclesiasticus* nel 1967 Mons. Romita dimostra con ampia e convincente argomentazione la “indissolubile ed essenziale convergenza” che il Vaticano II ha restaurato tra pastorale e diritto. Tra questi due aspetti dell’attività della Chiesa – egli osserva - si è voluta configurare un’antitesi tanto profonda da apparire quasi sostanziale, e quindi insanabile. Antitesi che è stata ulteriormente esasperata in occasione del Concilio Vaticano II. Ma “una pacata riflessione sulla natura della Chiesa, e l’analisi delle convergenze delle due realtà portano a concludere che tale antitesi è piuttosto verbale ed apparente, episodica, piuttosto che sostanziale, reale e permanente”⁹. Per meglio descrivere i rapporti tra pastorale e diritto Mons. Romita ricorre ad un’immagine che gli pare intuitiva: “si potrebbe dire che la pastorale è come una generatrice di linee, le quali, partendo da un punto, si prolungano all’infinito; il diritto canonico dà ordine e misura a queste linee e ne costruisce una figura, che con la sua triplice dimensione si pone concretamente nello spazio e svolge la funzione che le è propria”. La cosa più importante è che il diritto canonico attinga “la sua forza e la sua efficacia non solo dalle strutture umane che il pensiero giuridico elabora, ma specialmente dalla fonte principale della Chiesa che è e rimane il suo fondatore, il Cristo vivente in essa”. Se il diritto canonico si stacca dall’essenza viva della Chiesa “diventa uno scheletro o un cadavere, cui il massimo onore che si possa fare è la sua conservazione in un museo, rendendo l’antitesi tra pastorale e diritto irriducibile”. Ma non c’è dubbio che il Vaticano II ha segnato il ritorno a una “piena e chiara convergenza tra pastorale e diritto canonico”: convergenza che troverà la sua concreta espressione nel nuovo Codice¹⁰.

Il nostro prelado non si limita ad illustrare sul piano dottrinale la posizione e gli specifici connotati che il diritto canonico avrebbe dovuto assumere dopo il Concilio Vaticano II, collocandolo in più stretto rapporto con la realtà misterica della Chiesa e con l’attività pastorale da essa compiuta. Egli è molto sollecito anche sul piano della sua attuazione pratica e si adopra per predisporre strumenti che avrebbero consentito di diffondere e rafforzare questa linea di pensiero. Così egli restituisce vitalità ad una antica, quasi secolare, rivista il *Monitore ecclesiastico*, che dopo le rovine della seconda guerra mondiale e la conseguente crisi economica sembrava destinata a scomparire. “Fu in quel

⁹ F. ROMITA, *Diritto e pastorale dopo il Concilio Vaticano II*, in *Mon. Eccl.* 1967, p. 486

¹⁰ Op. cit., p. 490-491.

frangente – ricorda Mons. Romita – che io (che ero allora uno dei collaboratori de ‘Il Monitore ecclesiastico’), convinto della piena validità della sua funzione, con profonda convinzione ne assunsi le sorti, innovandone il programma editoriale ed il corpo redazionale, estendendone l’ambito a tutta la Chiesa e quindi trasformandone nella lingua della Chiesa la testata e i testi degli articoli”. La rivista assunse così la denominazione di *Monitor Ecclesiasticus* e dopo il Vaticano II mutò l’indirizzo programmatico: da “*Commentarius in re canonica*” essa divenne “*Commentarius in re canonica et pastorali post Vaticanum II*”. Per dare maggiore stabilità e maggiore sicurezza economica alla rivista, sempre per iniziativa di Mons. Romita, fu costituita una omonima Fondazione di religione e di culto, eretta canonicamente in persona morale, alla quale la rivista era strettamente collegata¹¹..

Per dare maggior risalto all’attività di questa neonata Fondazione fu deciso di organizzare un congresso che riunisse un gruppo di cultori del diritto canonico (ecclesiastici, laici e di diversa provenienza) per dibattere la tematica di fondo già illustrata nel citato saggio di Mons. Romita: “*Diritto e pastorale dopo il Concilio Vaticano II*”. Il congresso si tenne a Napoli nel settembre 1969. Nell’ambito di questo congresso sorse l’idea di dar vita ad una struttura associativa più stabile, che consentisse di continuare a dibattere e ad approfondire le tematiche che venivano sempre più pressantemente ad interessare la vita e lo sviluppo del diritto canonico. Come ha spiegato lo stesso Mons. Romita, “l’idea nacque durante le discussioni congressuali per una molteplice convergente motivazione”. Vi erano ragioni di carattere storico, basate sull’ovvia constatazione che, al contrario di quanto avveniva in altre Nazioni, in Italia, patria del diritto, non vi era alcuna associazione che avesse ad oggetto specifico lo studio del diritto canonico. Ma vi erano soprattutto ragioni operative: “raccolgere tutti gli interessati alla materia canonistica-pastorale in una realtà organica quale un’Associazione - spiegava Mons. Romita - significa trasformare un aggregato informe di unità disperse ed isolate in un ‘gruppo’ ben articolato”. L’esigenza di costituire un’Associazione scaturiva inoltre dalla stessa nuova fisionomia che dopo il Vaticano II andava assumendo il diritto canonico: fisionomia che andava quindi “studiata sotto differenti angoli visuali, con la collaborazione di tutti gli interessati, sia ecclesiastici che laici, sul piano teorico e pratico”¹².

Fu così deciso di dar vita alla “*Associazione canonistica*” (siamo nel settembre 1969, esattamente cinquant’anni or sono) e di formare un Comitato promotore incaricato di preparare uno statuto e di promuovere un’assemblea,

¹¹ Si vedano le *Annotazioni* di Mons. Romita in *Mon. Eccl.*, 1969, p.554 ss.

¹² V. *Mon. Eccl.*, 1969, p. 584 ss.

che, sulla base di questo, provvedesse all'elezione degli organi di governo dell'associazione.

Data la positiva esperienza del primo congresso, fu deciso di organizzarne un secondo, che si svolse sempre a Napoli nel settembre 1970, nel corso del quale si tenne, in tre sedute, la prima assemblea dell'Associazione canonistica. Mons. Romita, quale presidente del Comitato promotore, comunicò l'avvenuta approvazione dell'Associazione da parte dell'autorità ecclesiastica e la sua erezione canonica in persona morale da parte del Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo di Napoli. L'assemblea procedette all'elezione dei consiglieri, ciascuno in rappresentanza dei vari settori dell'attività canonistica in cui era suddivisa l'Associazione e successivamente all'elezione del presidente e dei due vicepresidenti, nelle persone, rispettivamente di Fiorenzo Romita, Gustav Leclercq e Renato Baccari¹³.

L'Associazione canonistica poteva così decollare e proseguire con impegno e continuità nell'organizzazione di congressi e di altre attività di studio e di approfondimento dei problemi che il diritto canonico postconciliare di volta in volta faceva emergere nella vita concreta della Chiesa.

A conferma che la costituzione dell'Associazione canonistica rispondeva ad una diffusa e sentita esigenza di creare dei momenti di approfondimento, di dibattito, di confronto tra gli studiosi e gli operatori del diritto della Chiesa va ricordato che in occasione di un Congresso internazionale di diritto canonico organizzato dall'Università di Roma e svoltosi in questa città nel gennaio 1970 fu proposta la creazione di un organismo che favorisse stabilmente i rapporti tra i cultori di questa disciplina. Fu così costituito un Comitato promotore, del quale facevano parte i più illustri studiosi di ogni nazionalità. Dopo una lunga e laboriosa fase di preliminare organizzazione, il 14 marzo 1973 il Comitato promotore ha approvato uno statuto ed ha provveduto all'elezione delle cariche sociali, salva ratifica dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea si è tenuta nel corso di un secondo Congresso internazionale svoltosi a Milano nel settembre 1973 presso l'Università cattolica del Sacro Cuore. È stata così ufficialmente costituita la *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*. Pur proponendosi anch'essa, quale finalità essenziale, lo studio del diritto canonico questa associazione si pone su un piano diverso rispetto all'Associazione canonistica. Innanzitutto, a testimonianza che il diritto canonico ha un respiro universale, veramente cattolico, come cattolica è la Chiesa, la *Consociatio* ha un forte carattere di internazionalità, mentre l'Associazione canonistica, pur restando aperta alla partecipazione e al contributo di canonisti di qualunque altro paese, si muove essenzialmente nella realtà italiana e ad essa, e ai problemi che

¹³ V. *Mon. Eccl.*, 1970, p. 607 ss.

si pongono al suo interno presta particolare attenzione (negli anni successivi essa assunse infatti la denominazione, rimasta sino ad oggi, di Associazione Canonistica *Italiana*). La *Consociatio*, inoltre, intende essere espressione soprattutto degli ambienti di studio accademici, delle Università e dei centri di istruzione superiori, sia ecclesiastici sia laici. L'Associazione canonistica, pur riunendo numerosi esponenti delle istituzioni universitarie (il suo stesso primo vicepresidente era professore ordinario in una Università statale italiana), tende indubbiamente a coinvolgere maggiormente gli operatori pratici del diritto canonico, a promuovere la partecipazione di coloro che (in qualità di giudici, avvocati, funzionari delle Congregazioni e delle Curie diocesane) sono, per così dire "in prima linea", più direttamente a contatto con i problemi di attuazione concreta del diritto canonico.

3. I primi congressi dell'Associazione Canonistica

I partecipanti al III Congresso dell'Associazione Canonistica, tenutosi anch'esso a Napoli nel settembre 1971, espressero il desiderio di riunirsi in altri centri importanti della penisola, per consentire a settori sempre più ampi di canonisti di prendere parte ai lavori congressuali. Il successivo IV Congresso fu così tenuto a Bologna e, da allora, salvo sporadiche eccezioni, si è sempre osservata la regola di tenere l'annuale congresso dell'Associazione in una città diversa, cercando di mantenere un certo equilibrio tra le diverse zone dell'Italia: Nord, Centro, Sud. Questa regola ha consentito anche di conoscere ed apprezzare le bellezze di alcune località più appartate e al di fuori dei circuiti turistici più frequentati.

Non è possibile ripercorrere i molteplici contributi che l'Associazione Canonistica ha dato allo studio e allo sviluppo del diritto canonico nei suoi cinquant'anni di vita. Cercheremo pertanto di individuare gli apporti più significativi, tenendo presente il contesto particolare in cui essi sono venuti a collocarsi.

All'epoca della sua costituzione due erano i problemi che occorreva affrontare: quello della natura del diritto della Chiesa e quello della effettiva e perdurante vigenza del diritto codificato alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II.

Riguardo al primo problema, già abbiamo visto l'impulso dato da Mons. Romita con il suo saggio del 1967. Sulla base di esso furono impostati i lavori del primo congresso, quello che vide la nascita dell'Associazione. In esso Mons. Romita, nella sua prolusione, riprese e sviluppò i concetti già espressi nel citato suo saggio apportandovi ulteriori approfondimenti. Egli così ribadiva che la pastorale e il diritto devono essere in ultima istanza fondati sul diritto

divino. Come la pastorale “prende l’avvio da Cristo e dal suo insegnamento, così anche la legge e il diritto devono essere l’espressione e l’applicazione nella vita ecclesiale dell’azione di Cristo nel tempo e nello spazio”. In tal modo, “l’aspetto statico della norma giuridica viene integrato dall’aspetto dinamico della vita e della vitalità della Chiesa: e ambedue questi aspetti conferiscono unità e sviluppo al diritto canonico, che perciò dovrà avere non certo la rigidità di una struttura metallica, ma la flessibilità e la crescita di un organismo vitale”¹⁴. A conclusione della sua analisi Mons. Romita riteneva di poter affermare: “come non vi è una Chiesa carismatica opposta alla Chiesa istituzionale, ma una è la Chiesa, insieme carismatica ed istituzionale, così parimenti non vi è nella Chiesa una attività pastorale opposta al diritto, ma una è l’attività ecclesiale, insieme pastorale e giuridica”¹⁵.

Al secondo problema fu dedicato il successivo congresso: “*Quo iure vivimus post Vaticanum II: a codice Piano-Benedettino ad futurum codicem conciliarem*”. In esso si cercò di tracciare alcune linee di orientamento e di individuare un giusto equilibrio tra chi avrebbe voluto gettare a mare il codice allora, almeno formalmente, ancora vigente, per lasciare il passo ad un’integrale applicazione dei principi conciliari e chi, più prudentemente, riteneva che occorresse verificare caso per caso l’eventuale incompatibilità tra principi conciliari e normativa codiciale. “Allo scopo di avere la necessaria certezza del diritto in questo periodo di transizione della legislazione canonica - fu rilevato in via conclusiva - si auspica che le Commissioni di studio dell’Associazione Canonistica, con la collaborazione aperta a tutti gli studiosi ed Enti di ricerca sul Diritto Canonico a tutti i livelli, compiano un attento esame (tenendo innanzi tutto presenti i nuovi principi ed il nuovo spirito della legislazione conciliare, e quindi attraverso una particolareggiata sinossi tra CJC e Decreti Conciliari e relative Norme esecutive) per stabilire in che cosa il Concilio Ecumenico Vaticano II ha abrogato, derogato, obrogato, surrogato il CJC, che per tutto il resto rimane la legge vigente della Chiesa sino all’entrata in vigore del futuro Codice Conciliare”¹⁶. Si tratta di conclusioni che “sono servite a spuntare le punte estreme degli opposti schieramenti nella vita della Chiesa e a presentare una equilibrata fusione degli elementi della esperienza del passato e delle istanze del presente in una vivente tradizione...com’è proprio della genuina ed autentica tradizione della Chiesa”¹⁷.

¹⁴ *Mon. Eccl.* 1969, p. 571-572.

¹⁵ *Mon. Eccl.*, 1969, p. 579.

¹⁶ *Mon. Eccl.*, 1970, p. 613.

¹⁷ Così Mons. Romita commentava i lavori del secondo Congresso, v. *Mon. Eccl.*, 1971, p. 528.

4. Costante attenzione alle novità legislative. La giustizia amministrativa e l'istituzione della *Sectio altera* della Segnatura Apostolica.

Un atteggiamento costante nell'attività della nostra Associazione, che si è realizzata soprattutto nello svolgimento dei suoi congressi annuali, è l'attenzione alle novità legislative e alle nuove prospettive che venivano in qualche modo ad interessare il campo del diritto canonico.

Un primo esempio di questa attenzione si ha nei confronti della riforma della Curia romana attuata da Paolo VI con la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967. Anziché passare in rassegna le numerose disposizioni riguardanti i molteplici aspetti dell'assetto di questa istituzione preposta al governo della Chiesa universale, si preferì concentrare l'attenzione su un'innovazione che assumeva in quegli anni particolare importanza, quella della giustizia amministrativa nell'ambito della Chiesa.

Come si ricorderà, con la citata costituzione fu istituito presso il Tribunale della Segnatura apostolica una sezione speciale (*Sectio altera*) alla quale il fedele poteva ricorrere contro gli atti delle autorità amministrative operanti, a qualunque livello, nell'ambito della Chiesa. Questo tipo di ricorso poteva però essere esperito soltanto dopo aver percorso la via del ricorso gerarchico, sino ad arrivare al massimo livello costituito dagli organismi della Curia romana. Il riesame affidato alla Segnatura apostolica era poi limitato al solo profilo della illegittimità dell'atto impugnato, ossia alla *violatio legis* che esso avesse eventualmente compiuto, con esclusione di qualunque esame nel merito. Ma pur con queste limitazioni, l'innovazione assunse un grande significato. Innanzi tutto sul fronte dell'attività degli organi amministrativi: nei confronti di questi si apriva infatti la possibilità che i loro provvedimenti venissero sottoposti ad un riesame di natura giurisdizionale, condotto da un organismo estraneo all'apparato amministrativo. Ma ancor più importante fu la ripercussione che si ebbe nei riguardi dei diritti dei fedeli, che potevano contare su una protezione della medesima natura.

Questa innovazione legislativa suscitò un ampio interesse nella dottrina canonistica¹⁸ ed indusse la nostra Associazione a concentrarsi su di essa con il congresso che si tenne a Sorrento nel 1973: "*La giustizia amministrativa nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II*".

La strutturazione che veniva ad assumere il sistema di giustizia amministrativa nella Chiesa faceva però sorgere l'esigenza di concentrare maggiormente l'attenzione sull'attività degli apparati amministrativi, sui requisiti richiesti dalla

¹⁸ Ci limitiamo qui a segnalare una delle prime monografie dedicate a questo argomento: P. MONETA, *Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità amministrativa nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 1973.

legge per mantenere i suoi provvedimenti nell'ambito della legalità, per mettere a fuoco le garanzie che già in questa fase potevano dare maggiore consistenza ai diritti dei fedeli. Fu così ritenuto opportuno tenere un altro congresso specificamente dedicato a questa tematica: “*La validità del provvedimento amministrativo e le garanzie amministrative dopo il Vaticano II*” (Camerino, 1974).

5. Il progetto di *Lex fundamentalis Ecclesiae*

Nello stesso periodo che stiamo considerando erano ripresi con forte impegno i lavori di revisione del Codice di diritto canonico, revisione che si rendeva sempre più necessaria quanto più si prendeva coscienza della carica innovativa contenuta nei principi del Vaticano II e conseguentemente dell'esigenza sempre più pressante di un allineamento ad essi dell'ordinamento giuridico.

Un primo frutto di questo intenso lavoro di studio e di riforma dell'assetto giuridico allora vigente fu quello della redazione di una *Lex fundamentalis Ecclesiae*, di una legge fondamentale o costituzionale che avrebbe dovuto riunire in un unico testo normativo i principi fondamentali destinati a reggere la Chiesa, a qualunque livello, ricomprendendovi anche le Chiese orientali. Furono approntati e revisionati diversi progetti sino ad un testo che fu reso pubblico nel 1971.

Questo progetto incontrò subito fortissime critiche da parte di ampi settori della canonistica e della teologia, tanto da suscitare una crescente radicale opposizione contro di esso. Non era soltanto il contenuto del testo, ma l'idea stessa che la Chiesa dovesse darsi una legge fondamentale quando essa già la possiede per volontà del suo divino Fondatore. “Vi è nella chiesa – osservava il già citato cardinale Suenens - una legge fondamentale, valida per tutti i tempi che si chiama Vangelo. È pericoloso voler travasare il Vangelo in testi di legge”. Una simile carta, continuava il cardinale, “rischia di bloccare ogni sviluppo ulteriore, sia teologico che canonico e pastorale... Una legge ‘fondamentale’ è, per definizione, definitiva: essa frena dunque l'evoluzione attuale su dei punti importanti che il Vaticano II non ha risolti e neppure toccati”¹⁹. Particolarmente accanita fu l'opposizione alla *Lex fundamentalis* da parte della Scuola di Bologna guidata dal prof. Giuseppe Alberigo. In un volume curato da questo studioso si affermava, senza mezzi termini, che l'attuale progetto di legge costituzionale per la Chiesa universale “è un tentativo dilettantesco di travasare in una legge l'atto salvifico di Dio ed il mistero della chiesa con le rispettive giustificazioni ‘teologiche’. Esso rappresenta il temerario tentativo,

¹⁹ L. J. SUENENS, *op. cit.*, p. 209.

teologicamente illegittimo e (perciò anche) giuridicamente privo di senso, di costringere entro norme giuridiche l'offerta salvifica di Dio; il progetto va perciò rifiutato anche solo da un punto di vista giuridico-canonico"²⁰.

Il progetto venne ampiamente discusso nel corso del quarto congresso dell'Associazione che ebbe per tema "*La caritas cristiana sorgente dell'ordinamento della Chiesa dopo il Vaticano II*" (Bologna, 1973). All'approfondita relazione del Professor Gustav Leclerc, seguì un animato dibattito che coinvolse i più autorevoli studiosi che erano stati invitati a partecipare al congresso. Come è avvenuto in molte altre occasioni, tanto da costituire una cifra stilistica della nostra Associazione, la posizione che prevalentemente emerse in questo congresso fu improntata ad equilibrio e moderazione. Non venne così condivisa l'opinione che una legge fondamentale e costituzionale avrebbe necessariamente avuto come risultato di rafforzare la Chiesa istituzione a detrimento degli aspetti carismatici della comunione ecclesiale e della legge della carità. "In linea di fatto il pericolo esiste - osservava il prof. Leclerc - ma si verifica per ogni strumento messo a disposizione della libertà umana e bisognerà perciò vigilare per evitare tale pericolo o eliminarlo". D'altra parte rilevava ancora il citato relatore, "la gravità delle tensioni che lacerano oggi la Chiesa esige che si proceda con urgenza a comporle. La Chiesa deve essere istituzionalmente ordinata, pacifica, giusta, di modo che sia incarnato nel modo migliore, nella sua propria vita comunitaria, il mistero di carità, che essa deve significare a tutti gli uomini"²¹.

Del resto, si domandava ancora il relatore a cui faceva eco lo stesso Mons. Romita, "perché contestare alla Chiesa il diritto a usare anche delle possibilità tecniche offerte dal diritto costituzionale statale per assicurare un diritto capace di attuare più sicuramente gli orientamenti conciliari? Il problema è tecnico, ma è certo che il diritto costituzionale della Chiesa deve rimanere canonico, cioè con la sua specificità propria"²².

Il progetto di legge fondamentale, come si ricorderà, fu travolto dalla diligente opposizione di larghi e autorevoli esponenti della canonistica e della teologia. Molte disposizioni in esso contenute furono però riprese ed inserite in quella parte del nuovo codice che più di ogni altra traduceva in termini giuridici i principi del Vaticano II: quella dedicata ai diritti e doveri dei fedeli, che per la prima volta ricevevano nella legislazione della Chiesa uno stato giuridico comune a tutti i battezzati.

²⁰ *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Paideia, Brescia 1972, p. 167.

²¹ *Mon. Eccl.*, 1972, p. 547.

²² *Mon. Eccl.*, 1972, p. 549.

Il dibattito sulla legge fondamentale contribuì anche a far emergere l'importanza della *caritas* quale principio fondamentale, di natura giuridica, costantemente operante nell'ordinamento della Chiesa. Certamente, osservava Mons. Romita nella sua prolusione al Congresso dedicato a questa tematica, "il principio della 'caritas' ha sempre esercitato la sua influenza nell'ordinamento canonico, in misura più o meno rilevante, in forme più o meno genuine. Ma la novità del Vaticano II – come appare dallo spirito e dalla lettera dei suoi decreti – sta nell'aver assunto ed applicato, per la riforma del suo ordinamento giuridico, il principio della 'caritas' non come uno dei principi complementari e sussidiari, che temperano i principi della giustizia, dell'imperium, ecc., bensì come il principio primo ed ultimo di detto ordinamento"²³. Quanto alla *caritas*, precisava ancora Mons. Romita, essa va intesa "non come solo sentimento, ma nel concreto significato biblico di 'mandatum' e di 'mandatum novum', promulgato solennemente in forma di alleanza suggellata con il versamento del suo sangue sulla Croce dallo stesso Fondatore della Chiesa, che egli volle nello stesso Ministero ed istituzione, visibile ed invisibile"²⁴.

Si ponevano così le premesse per una profonda elaborazione di tale concetto che culminerà nelle riflessioni di uno dei nostri più validi studiosi contemporanei del diritto canonico, Salvatore Berlingò²⁵.

6. Morte di Mons. Romita

Oltre a questo appassionante dibattito sul progetto di *Lex fundamentalis*, non poteva certo mancare, in questi primi anni di vita dell'Associazione, un più generale interesse verso i lavori di revisione del codice che procedevano con alacrità verso la definitiva conclusione.

Purtroppo il promotore e l'assoluto protagonista dell'organizzazione e dello sviluppo degli studi canonistici che stiamo rievocando non avrebbe avuto la soddisfazione di assistere a questa conclusione e neppure di commentare gli ultimi progetti preparatori messi a punto dalle commissioni incaricate di studiare la revisione del codice canonico. Nel Congresso tenutosi a Palmi nel settembre 1976 Mons. Romita tenne una commossa commemorazione del Card. Casimiro Gennari, nel centenario della fondazione della rivista *Monitor Ecclesiasticus*. Dopo aver commentato, per questa stessa rivista, la Costituzione apostolica

²³ *Mon. Eccl.* 1972, p. 213.

²⁴ *Mon. Eccl.*, 1972, p. 203.

²⁵ Tra i numerosi contributi dedicati da Salvatore Berlingò a questa tematica segnaliamo il volume *L'ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Giappichelli Editore, Torino, 1998.

Vicariae potestatis in Urbe del 6 gennaio 1977, mentre si accingeva ad organizzare il successivo congresso che si sarebbe tenuto a Pescara nel settembre 1977, dedicato alla “*Santificazione del giorno del Signore*”, Mons. Romita fu chiamato alla casa del Padre.

Il timone dell’associazione passò ad un altro colto e brillante prelato, che già vantava un’ampia esperienza nel campo giudiziario come uditore della Rota Romana, Mons. Angelo Di Felice. Ma non c’è dubbio che qualcosa sarebbe inevitabilmente cambiato nella organizzazione dei congressi e nella gestione dei lavori congressuali. Nessuno infatti avrebbe avuto la capacità e l’autorevolezza di mantenere un ritmo di lavoro come quello qui di seguito descritto da Mons. Romita per il primo congresso e che egli cercò di seguire anche successivamente, sia pur con inevitabili progressivi allentamenti: designati i relatori e formati vari gruppi di studio, le relazioni furono inviate in anticipo ai congressisti. Ricevute le relazioni già stampate (malgrado i capricci della posta!) prima di intervenire al congresso i partecipanti ebbero la possibilità di studiarle e meditarle, di preparare per iscritto le loro osservazioni integrazioni, contestazioni ecc., di cui i relatori hanno potuto tener conto nelle loro relazioni (che si supponevano già lette e perciò furono da essi solo sintetizzate). In sede congressuale vi fu quindi soprattutto la discussione, che fu assai matura ed approfondita, perché era stata preceduta da lunga e seria riflessione sugli argomenti in esame²⁶.

Nessuno sarebbe stato capace di indurre i congressisti, ogni sera, dopo cena, dalle 22 alle 24, a tenere le sedute dell’Associazione canonistica, come avvenne per il congresso del 1974 a Camerino²⁷.

Nessuno, infine, avrebbe avuto la pazienza di commentare i lavori e i risultati di ciascun congresso, pubblicando di volta in volta sul *Monitor ecclesiasticus* delle preziose *Annotazioni* che consentivano di meglio apprezzare quanto era stato studiato e dibattuto nel corso di essi.

Ma inevitabilmente i tempi cambiano, le occasioni di studio e di approfondimento si sono moltiplicate, diverse sono le esigenze e le aspettative di coloro che partecipano ad un congresso. Il ricordo del suo modo di agire, dell’entusiasmo con cui affrontava ogni problema, della costante preoccupazione di svolgere un compito che fosse di effettivo giovamento alla vita della Chiesa rimangono come modello di riferimento e continuano ad essere di sprone per coloro che sono ora chiamati a svolgere funzioni direttive nella nostra Associazione.

²⁶ *Mon. Eccl.*, 1969, p. 560.

²⁷ *Mon. Eccl.*, 1974, p. 39.

7. Gli studi sui progetti preparatori al nuovo Codice e i primi commenti alla nuova legislazione

Lasciamo ora con sincero rimpianto la figura di Mons. Romita e torniamo a considerare la riforma della legislazione canonica che in quegli anni stava entrando nella fase conclusiva. Erano così fatti oggetto di studio i progetti preparatori che venivano di volta in volta resi pubblici, specialmente in quei settori che più si distaccavano dalla precedente codificazione e che più si ponevano in stretta derivazione con i principi del Vaticano II. Ben quattro congressi (una *tetralogia* è stata definita) furono così dedicati agli stati giuridici delle persone nella Chiesa. Il tema fu affrontato dapprima in modo unitario (*Gli stati giuridici della persona nella Chiesa*, Verona 1981). Successivamente concentrandosi su ciascuna delle articolazioni fondamentali in cui si declina lo statuto personale: quella dei *laici* (Milano 1982), dei *ministri sacri* (Roma 1983), dei *consacrati* per la professione dei consigli evangelici (Assisi 1984).

Merita in particolare di essere ricordato, per la profonda novità legislativa che già si preannunciava, il congresso dedicato ai laici. Siamo nel 1982 ormai alla vigilia della promulgazione del codice e già era stato reso pubblico un progetto unitario da sottoporre alla definitiva approvazione del Pontefice (che in effetti ci fu, dopo la redazione di uno schema novissimum di nuovo codice e dopo un'ultima revisione compiuta da una ristretta équipe di canonisti). Gli studiosi riuniti a Milano nel 14° congresso organizzato dalla nostra Associazione ebbero così la possibilità non solo di porre le basi per un nuovo statuto giuridico di questa fondamentale componente del Popolo di Dio, aprendo la via ad una successiva imponente elaborazione dottrinale²⁸, ma anche di esaminare le singole disposizioni contenute nei progetti preliminari, formulando osservazioni che furono senza dubbio di aiuto per la revisione finale.

A questo proposito va ricordata la posizione critica assunta nei confronti del trattamento discriminatorio riservato alla donna rispetto a quanto veniva previsto per l'uomo. Il progetto preliminare recepiva infatti l'apertura ai laici a svolgere l'attività giudiziaria, già prevista nel motu proprio *Causas matrimoniales* di Paolo VI. Ma continuava a limitare questa apertura ai *viri laici*, escludendo così le donne²⁹. Questa osservazione critica fu tenuta presente in

²⁸ In quegli anni era stato da poco pubblicato (anche in traduzione italiana) il fondamentale saggio di Alvaro del Portillo, *Fideles Y laicos en la Iglesia*, Pamplona, 1969.

²⁹ Si veda in proposito la relazione congressuale tenuta da Ombretta Fumagalli Carulli. Essa auspicava che nel fissare i termini giuridici della posizione del laicato non si dovesse prevedere "un raggio di tutela meno ampio rispetto a quello riservato all'uomo". Commentando poi le singole disposizioni, dichiarava di apprezzare il nuovo canone che prevedeva la partecipazione dei laici all'attività giudiziaria. Ma osservava criticamente che esso "si limita ad ammettere i laici

sede di revisione finale del nuovo Codice, dove si parla di “fedeli laici” senza ulteriori specificazioni (can. 1421 § 2). Era così incontestabilmente ammesso che la donna potesse svolgere la funzione di giudice nei tribunali ecclesiastici (come in effetti è largamente avvenuto in molti tribunali). Successivamente verrà eliminata anche un’altra limitazione rimasta nel testo del Codice, quella che consente a un solo laico di far parte del collegio giudicante. Ma per questo ulteriore potenziamento delle funzioni dei laici bisognerà attendere ancora più di trent’anni, sino alla riforma del processo matrimoniale disposta dall’attuale Pontefice con il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Giunta a compimento la riforma legislativa con la promulgazione del nuovo Codice nel 1983, mentre nei congressi annuali si sviluppava la già ricordata tetralogia dedicata agli statuti personali dei fedeli, la rivista *Monitor Ecclesiasticus*, che continuava ad essere strettamente legata all’Associazione canonistica, tanto da pubblicare puntualmente gli atti congressuali, dedicava un intero fascicolo all’esame della nuova legislazione. Questa veniva studiata sia nei suoi profili generali (si veda il lungo articolo di Adolfo Longhitano, *Il nuovo codice di diritto canonico nell’attuale momento della Chiesa*³⁰), sia in alcuni settori di particolare importanza, come quello del matrimonio. Questo era fatto oggetto di un ampio saggio, “*Le innovazioni normative del diritto matrimoniale nel nuovo Codex iuris canonici*”, redatto dall’Uditore rotale Angelo Di Felice, che era allora, come abbiamo già visto, presidente dell’Associazione canonistica³¹. Purtroppo egli non avrà più occasione di riprendere lo studio della nuova legislazione matrimoniale e di organizzare qualche congresso su questa tematica, perché lasciò questa vita terrena nel novembre 1987³².

8. *L’attenzione alla legislazione italiana dopo la riforma del Concordato lateranense*

In questi stessi anni si apriva un altro fronte di studio per i canonisti. Giungeva infatti a conclusione il lungo iter di revisione del Concordato lateranense che legava la Santa Sede all’Italia dal 1929. Il 18 febbraio 1984 veniva firmato il nuovo Accordo di modificazioni del precedente concordato, al quale faceva seguito una legge, anch’essa concordata tra le parti, sugli enti e beni ecclesiastici

soltanto dell’ambito di un collegio; il che è già non del tutto ineccepibile. Ancor più ne è l’esclusione delle donne da questa apertura, siano esse laiche o religiose”. (*Mon. Eccl.* 1982, p. 493).

³⁰ *Mon. Eccl.*, 1983, p. 399 ss.

³¹ *Mon. Eccl.* 1983, p. 168 ss.

³² I successivi presidenti dell’Associazione canonistica sono stati: Giuseppe Ricciardi, Vincenzo Scancamarra, Domenico Mogavero, Paolo Moneta, Erasmo Napolitano.

ed il sostentamento del clero (L. 20 maggio 1985, n. 222). Un'associazione che intendeva operare prevalentemente nella realtà italiana (tanto da assumere, anche ufficialmente, la denominazione di Associazione Canonistica Italiana) non poteva certo disinteressarsi delle profonde innovazioni che questa nuova legislazione conteneva.

Già il congresso del 1985, tenutosi a Varese, veniva così dedicato ai “*Beni temporali della Chiesa in Italia: nuova normativa canonica e concordataria*”. In esso si ribadiva “la sostanziale validità dei principi della riforma, di cui si riconosce l’ispirazione evangelica e conciliare e la congruenza con la mutata situazione socio-politica italiana. In questo campo dei beni economici si gioca la credibilità della Chiesa, la sua immagine anche nella più efficiente programmazione pastorale e la sua tensione verso la comunione che non deve rimanere solo un ideale, ma tradursi in realtà di giustizia, di perequazioni e di vera condivisione dei beni tra persone e tra entità ecclesiastiche”³³.

Ed anche successivamente furono affrontate altre tematiche di natura concordataria, in particolare quella riguardante gli effetti civili del matrimonio canonico ed il riconoscimento delle sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici (si vedano i congressi del 1992 a Palermo, *Pastorale e Diritto nella normativa canonica in Italia* e del 2007 a Lodi, *Matrimonio canonico e ordinamento civile*).

9. Lo studio del nuovo diritto matrimoniale e della legislazione sulla famiglia

L’Associazione canonistica, per sua stessa natura, come già abbiamo rilevato, intendeva rivolgersi soprattutto agli operatori del diritto canonico, a coloro che sono deputati all’applicazione concreta di questo diritto e che avvertono l’esigenza di una elaborazione non meramente teorica, ma finalizzata ad operare nella realtà. Era naturale quindi che l’attenzione tendesse a concentrarsi su due filoni principali: quello del diritto matrimoniale e quello dei processi che la Chiesa svolge in questa materia.

Il primo aveva un ineludibile punto di riferimento nella normativa contenuta nel nuovo Codice: una normativa fortemente innovativa non solo nelle singole disposizioni, ma anche nella configurazione generale e nello spirito a cui esse si riportano. La seconda, quella relativa al processo, più che un’esegesi della legislazione vigente richiedeva un approccio più critico, maggiormente proiettato verso il futuro, verso uno *ius condendum* che, sia pure a distanza di

³³ Si veda la *Presentazione* agli atti congressuali, in *Mon. Eccl.*, 1986, p. 251.

molto tempo (occorrerà infatti arrivare a Papa Francesco), avrà una sua concreta ed importante attuazione.

Lo studio del diritto matrimoniale non poteva dunque che avere inizialmente ad oggetto le singole disposizioni innovative rispetto alla precedente legislazione, in particolare i capi di nullità nuovi o profondamente rinnovati. Abbiamo così una serie di congressi dedicati all'*errore e al dolo* (Belgirate 1993), al *bonum coniugum* (Bressanone 1994), che comporta la configurazione di una nuova ipotesi di simulazione del consenso, che si aggiunge a quelle basate sui tre tradizionali *bona matrimonia*; alla *incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio* (Orvieto 1997), anch'essa nuova nella formulazione legislativa, anche se già delineata nella giurisprudenza rotale. Degno di attenzione, per lo sviluppo che ha avuto con i profondi mutamenti della nostra società, è anche il tema dei matrimoni tra persone di diversa fede religiosa, in particolare tra cattolici ed islamici, al quale fu dedicato uno specifico congresso (Terni 2001).

Ma le singole nuove disposizioni rimandavano, come si è accennato, ad un concetto di matrimonio profondamente rinnovato. Occorreva pertanto approfondire e cercare di cogliere in tutti i suoi aspetti questo concetto, nel cui ambito si innestavano le varie disposizioni normative. Non era tuttavia sufficiente condurre questi approfondimenti rimanendo all'interno dell'ordinamento della Chiesa e della elaborazione canonistica e teologica che ha coinvolto il matrimonio (come si fece, ad esempio, in un congresso tenutosi a Fiuggi nel 1991 "*Il matrimonio sacramento nell'ordinamento canonico vigente*"). Occorreva aprirsi alla società contemporanea, alle diverse culture in cui il matrimonio viene vissuto, non dimenticando che il matrimonio non è una realtà meramente ecclesiale, ma un istituto di diritto naturale che si ritrova in tutte le civiltà, perché affonda le sue radici nei primordi dell'umanità. Questa esigenza di apertura e confronto verso le realtà contemporanee è stata recepita e sviluppata in diversi congressi, specialmente negli anni più recenti: "*Matrimonio canonico e ordinamento civile*" (Lodi 2007), "*Matrimonio canonico e culture*" (Arezzo 2014), "*Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico*" (Gaeta 2015).

Il discorso sul matrimonio portava poi inevitabilmente ad interessarsi di quella fondamentale ed insostituibile cellula della società umana costituita dalla famiglia. Si tratta di una tematica che il diritto canonico ha per molto tempo trascurato. Ma in questi ultimi anni, essa è stata recuperata dalla dottrina canonistica, nella convinzione che anche ad essa - e non soltanto al matrimonio - deve interessarsi il diritto della Chiesa³⁴. La nostra Associazione aveva in realtà anticipato i tempi e già nel 1980, a Chieti, aveva organizzato un congresso su questa

³⁴ Ricordiamo per tutti il recente saggio di H. FRANCESCHI, *Il diritto della famiglia nella Chiesa. Approccio ad una rinnovata visione alla luce dell'Esortazione Apostolica «Amoris laetitia» di Papa Francesco*, in *Ephemerides iur. Can.* 2006, 355 ss..

importante e delicata tematica: “*La famiglia nella normativa canonica e civile*”. Osservava in quell’occasione Mons. Angelo Di Felice, allora Presidente della nostra Associazione: “La famiglia con sapienti norme canoniche potrà essere valorizzata come una comunità ecclesiale, aperta alla missione della Chiesa, per la quale gli sposi generano i figli con il dovere di modellarli alla fede, aperta ai sacramenti, perché la famiglia è anche strumento di santificazione incarnata nel mondo per l’annuncio evangelico e la testimonianza cristiana”. Tale modello di famiglia, continuava Mons. Di Felice “potrà essere meglio evidenziato nella normativa canonica, nella quale potrebbero distinguersi i ‘diritti di famiglia’ per i rapporti interpersonali dei membri stessi dal ‘diritto della famiglia’ che dovrebbe riguardare la famiglia come centro autonomo di attribuzione di diritti e di doveri, come persona giuridica collegiale³⁵”.

Successivamente si è tornati in argomento con il congresso di Troina del 1999, “*Tutela della famiglia e dei minori nel Codice di diritto canonico*”, e con un successivo congresso, nel quale l’attenzione si concentrò su un particolare momento della vita familiare, quello delle crisi coniugali e dei problemi che esse pongono sul piano umano e giudiziario: “*Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*” (Roma 2000).

10. *L’indagine sulla giurisprudenza della Rota Romana in materia matrimoniale*

Come i giuristi e gli operatori del diritto ben sanno, per rendersi conto del diritto effettivamente vigente, del diritto calato nella realtà sociale e comunitaria, non basta condurre uno studio, per quanto attento ed accurato, sulle disposizioni legislative. Anche se non ci si limita a studiare queste disposizioni nella loro formulazione letterale, ma si cerca di inquadrarle in un contesto più ampio, di cogliere le linee generali ed i principi a cui esse si ricollegano, di delineare un sistema coerente e ben strutturato che esse vanno a comporre: tutto questo rischia di rimanere allo stato della elaborazione teorica, senza un diretto contatto con la vita concreta, se non si tiene conto del modo con cui questo diritto viene effettivamente applicato dagli operatori giuridici, in particolare dagli organi giudiziari, chiamati a rendere giustizia nelle situazioni reali che la vita sociale continuamente ripresenta.

Ineludibile è quindi lo studio della giurisprudenza, degli orientamenti e degli indirizzi interpretativi che si vanno a delineare nell’applicazione concreta dei disposti legislativi da parte degli organi cui è demandata la funzione giudiziaria. Questo studio è particolarmente importante per ben comprendere il diritto canoni-

³⁵ *Mon. Eccl.*, 1980, p. 417-418.

co, soprattutto quello riguardante il matrimonio. Va infatti tenuto conto che nella Chiesa si è molto sviluppata l'attività giudiziaria riguardante questo istituto. La trattazione di cause di nullità di matrimonio non costituisce un fenomeno saltuario od occasionale (come avviene per altri settori dell'esperienza giuridica), ma un'attività che è presente nella Chiesa a tutti i livelli, da quello diocesano a quello di governo universale. Vi è quindi un'ampia materia di vicende umane della quale i tribunali della Chiesa sono chiamati ad interessarsi e a delinearne l'inquadramento giuridico. Occorre poi tener presente, sempre al fine di apprezzare l'importanza di uno studio sulla giurisprudenza in materia matrimoniale, che nell'ordinamento giudiziario della Chiesa opera un organismo di antica tradizione e di grande prestigio: il Tribunale apostolico della Rota Romana. Ad esso è specificamente demandato il compito di dar vita ad una giurisprudenza che serva di modello e punto di riferimento per tutti i tribunali ecclesiastici, promuovendo e salvaguardando un orientamento unitario nello svolgimento di questo delicato compito. Non dimentichiamo inoltre che la Rota Romana è il tribunale del Romano Pontefice, di colui che è chiamato a guidare tutta la Chiesa: più di ogni altro tribunale può quindi rispondere ad un'esigenza universale di giustizia, ad una sollecitudine verso ogni fedele, a qualunque popolo o contesto culturale egli appartenga.

Molto numerosi e talora di grande importanza sono in effetti gli studi della giurisprudenza in materia matrimoniale. Tra di essi occupa una posizione di tutto rilievo quello che ad essa vi ha dedicato l'Associazione canonistica. Lo studio si è snodato attraverso due congressi consecutivi, a Loreto nel 2008 ("*La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale*") e a Spoleto nel 2009 ("*La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio*"). Essi vengono a comporre una sorta di trilogia, perché a questi due congressi se ne è aggiunto un terzo, svoltosi a Capo dei Greci (Taormina) nel 2010, dedicato ai profili processuali: "*La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*"). Lo spunto per studiare questa tematica è pervenuto da un'importante ricorrenza: il centenario della *Rota restituta*, ossia della ricostituzione di questo tribunale da parte del Pontefice Pio X, dopo lunghi anni di quasi totale silenzio conseguente alle vicende politiche che portarono, nel 1870, alla soppressione dello Stato Pontificio e all'annessione di Roma al Regno d'Italia. Questo aggancio ad un'antica riforma ha consentito di conferire allo studio promosso dall'Associazione un respiro storico che si è rivelato di grande giovamento per una più profonda comprensione degli attuali indirizzi giurisprudenziali.

11. *Il contributo al diritto processuale*

Possiamo ora passare al secondo importante filone di studi che emerge dai congressi organizzati dall'Associazione Canonistica Italiana, quello riguardante

il diritto processuale. A questo proposito, vi è stato un primo lungo periodo durante il quale si è affrontato il tema nei suoi profili di carattere generale, con un approccio critico rivolto alle possibili ed auspicabili prospettive di riforma. Si è così cercato di approfondire i fondamenti su cui si basa e si caratterizza l'attività processuale nell'ambito della Chiesa (*"La Giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna"*, Cagliari, 1996). Particolare attenzione è stata riservata al diritto di difesa nei processi canonici, specialmente in quelli matrimoniali. Affrontato la prima volta nel 1987 a Gallipoli (*"Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico"*), il tema è stato replicato a Pisa nel 2005 (*"Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico"*). Più strettamente indirizzato ad una concreta prospettiva di riforma della legislazione allora vigente si era nel frattempo svolto a Trani il Congresso del 2002: *"La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive"*. Vi fu un ampio dibattito che mise in luce una netta difformità di vedute. Alcuni, anche autorevoli, studiosi del diritto processuale canonico sostennero con forza l'opportunità di mantenere questo principio, ritenendo tuttora valide le motivazioni che avevano indotto il Papa Benedetto XIV, nel 1741, ad introdurlo nei processi matrimoniali. Ma ancor più forti, e nel complesso prevalenti, furono le voci che, sotto diversi profili, reclamavano una radicale soppressione di questo principio. Ed è stata questa la posizione che, sia pure a distanza di molto tempo, è risultata vincente. Come tutti sappiamo, nell'ambito della riforma del processo matrimoniale attuata da papa Francesco con il motu proprio *Mitis Iudex*, è stata integralmente abolita la necessità di ottenere una seconda pronuncia conforme per rendere efficace una dichiarazione di nullità di matrimonio.

Dopo un congresso dedicato ad un'attenta e meticolosa analisi dell'istruzione *Dignitas connubii* (Baia delle Zagare 2006), vi è stato quello, ora ricordato, dedicato alla giurisprudenza della Rota Romana in materia di prova nell'ambito del processo (2010). A questo proposito merita di essere sottolineato il taglio particolare con cui si è affrontato l'argomento: si è cercato infatti di prendere in considerazione le indicazioni probatorie che la giurisprudenza ha elaborato in relazione a ciascun capo di nullità. Ad ognuno di essi corrisponde infatti un tipo di vicenda umana che, pur nell'irripetibile sua singolarità, può essere meglio compresa con l'utilizzazione di mezzi e criteri probatori specifici ed in buona parte comuni.

Ma ormai l'attenzione doveva necessariamente concentrarsi sulla riforma del processo matrimoniale attuata da Papa Francesco, assumendo un approccio più strettamente legato al testo legislativo e alle ripercussioni che esso ha prodotto nell'organizzazione e nell'attività dei tribunali ecclesiastici. È stata così avviata una prima riflessione di carattere generale nel congresso svoltosi Udine nel 2016: *"La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus"*. Ad esso ha fatto seguito un'analisi più approfondita, tendente

a mettere a fuoco il ruolo ed i compiti specifici che coloro che partecipano al processo sono chiamati ad assumere: “*I soggetti nel nuovo processo matrimoniale canonico*” (Pescara 2017). Ancora una volta, nell’innumerabile serie di studi che hanno preso in esame ogni singolo aspetto della riforma, la nostra Associazione ha fatto sentire la sua voce offrendo un contributo attento, approfondito e, come di consueto, equilibrato sui più rilevanti aspetti della nuova legislazione.

12. *Gli approfondimenti sul diritto penale*

Un’ultima tematica che merita, sia pur brevemente, di essere rievocata è quella attinente al diritto penale. L’insistenza sul carattere pastorale che avrebbe dovuto caratterizzare il diritto della Chiesa dopo il Vaticano II aveva portato alcuni a ritenere che il diritto penale fosse ormai incompatibile con lo spirito del nuovo diritto e che non dovesse pertanto trovare più posto nella nuova codificazione. Si potrebbe quindi pensare che l’Associazione canonistica, che molto aveva insistito, come abbiamo visto, nei suoi primi congressi su questa nota della pastoralità, fosse portata a condividere questa posizione contraria al diritto penale.

Ma così non è stato. Già in uno dei primi congressi, quello del 1975, veniva affidata un’importante relazione ad uno dei massimi esperti di questo diritto, il professor Pio Ciprotti, che faceva parte del ristretto gruppo di consultori incaricati di studiare la riforma del diritto penale. Egli osservava che non pochi effetti delle pene ecclesiastiche potevano essere conseguiti per altre vie non penali e che pertanto il diritto penale era chiamato a svolgere una funzione sussidiaria ed ausiliaria, ma pur sempre necessaria. Nella Chiesa, osservava ancora il relatore, ciascun uomo deve essere punito non sulla base di astratte norme giuridiche, ma con sanzioni il più possibile individualizzate. Dovevano peraltro essere conservate, contro il parere di molti, le pene *latae sententiae* come tipiche del diritto penale della Chiesa. Concludendo la sua relazione il prof. Ciprotti invitava a rifuggire “dalla insulsa propensione a sovvertire le tradizioni, solo perché si tratta di tradizioni, ma il legislatore abbia coraggio, sia pure con prudenza, di intraprendere nuove vie e di abbandonare quelle antiche, se le nuove vie nel nostro tempo sembrano più utili al bene delle anime”³⁶.

Il tema veniva ripreso in modo più completo nel 1988 a Ferrara, dopo la promulgazione del nuovo Codice. Già il titolo del congresso che era stato ad esso dedicato faceva comprendere quale fosse l’impostazione di fondo che doveva caratterizzare il diritto penale nella Chiesa: “*Comunità ecclesiale e devianza:*

³⁶ *Mon. Eccl.*, 1975, p. 370 ss.

funzione della sanzione penale nell'ordinamento canonico". L'ampia prolusione affidata ad uno dei nostri più sensibili studiosi di filosofia del diritto, Francesco D'Agostino, faceva chiaramente comprendere che lo studio del diritto penale non può esaurirsi nell'esegesi delle fattispecie normative, ma deve necessariamente risalire ai principi fondamentali su cui esso si basa, mettendo in luce la specifica funzione che esso è chiamato a svolgere nell'ambito di una comunità. Particolarmente delicata nella Chiesa è la considerazione della misericordia, come atteggiamento che deve caratterizzare tutta la sua azione. Ma come ha osservato l'autore ora ricordato, anche nella Chiesa è essenziale congiungere le esigenze della giustizia con quelle della misericordia. "Una teoria strettamente vendicativa della pena (male per male) è in altre parole troppo povera, agli occhi di un'umanità che ha ascoltato e accettato il messaggio di misericordia cristiano, per essere ritenuta giusta. Ma qualunque teoria della pena che obliasse la dimensione retributiva della giustizia - in nome di un frettoloso appello alla 'misericordia' - non sarebbe in realtà in grado di rendere il dovuto omaggio alla misericordia stessa.... Giustizia e misericordia, insomma, non possono essere separate: senza la misericordia la giustizia diviene disprezzo dell'uomo e la pena violenza brutta; ma senza la giustizia la misericordia diviene misconoscimento ottuso della potenza del male. In questo insegnamento si condensa l'essenziale del messaggio cristiano sul diritto penale"³⁷.

Era ancora il prof. Pio Ciprotti ad illustrare la nuova legislazione e a sintetizzarne, in via conclusiva, lo spirito da cui era pervasa: "Certo, in conformità alla sua plurisecolare tradizione di saggezza, anche questa volta la Chiesa ha proceduto con la massima ponderazione, senza lasciarsi inconsideratamente attrarre né da ingiustificato ardore di innovatori né da sottili e sofisticate, anche se genialissime, costruzioni di teorici. Tuttavia in molti punti (più erano in alcuni progetti) si è avuto il coraggio di recedere anche da dettami molto radicati della dottrina canonistica e di tradizioni consolidate, nate e radicatesi in una società ecclesiale in stadi di sviluppo diverso da quello odierno, per adattare la legislazione penale della Chiesa a quelle che sono le nuove esigenze della vita della Chiesa, e alla visione della Chiesa presentata e illustrata dai documenti del Concilio Vaticano II"³⁸.

Il carattere residuale, di *extrema ratio*, del diritto penale nella Chiesa aveva per altro portato in molti casi ad una sua pratica disapplicazione. Come osservava il cardinale Francesco Coccopalmerio, ancor prima della promulgazione del nuovo Codice, "tra i vari settori del diritto ecclesiale, quello che appare maggiormente incompreso e quindi anche maggiormente contestato o, peggio,

³⁷ F. D'AGOSTINO, *Fondamenti filosofici e teologici della sanzione penale*, in *Mon. Eccl.*, 1989, p. 14-15.

³⁸ *Mon. Eccl.*, 1989, p. 28

semplicemente disatteso, è il penale. Tale atteggiamento negativo, si noti poi, non sembra limitarsi agli studiosi, compresi i giuristi, ma pare abbia contagiato la stessa autorità, la quale ricorre, per quanto le compete, solo raramente al meccanismo delle pene”. Ne deriva l’impressione “di tenere in piedi un enorme edificio, in gran parte disabitato”³⁹.

Ma in tempi più recenti, la situazione è radicalmente cambiata. L’emergere di comportamenti gravemente delittuosi, specialmente nei confronti di minori, ha portato a rovesciare sulla Chiesa un’ondata di discredito, accompagnata dalla ricorrente accusa di voler coprire questi comportamenti, di non intervenire con la necessaria energia per punirli e per scongiurarli in futuro. Si è così sempre più avvertita l’esigenza di riscoprire il diritto penale, di utilizzarlo con maggiore frequenza, di migliorarne le possibilità di concreta applicazione.

Vi sono stati interventi legislativi che hanno meglio delineato le fattispecie dei cosiddetti *delicta graviora* e che hanno avocato alla Santa Sede la trattazione di questa scottante materia. Si rendeva quindi necessaria una rivisitazione del diritto penale alla luce di questi nuovi interventi legislativi e degli interventi magisteriali che li hanno accompagnati, tenendo conto della realtà concreta in cui essi venivano ad inserirsi.

Ancora una volta l’Associazione canonistica si è fatta carico di quest’esigenza dedicandovi il congresso di Verona del 2011: “*Questioni attuali di diritto penale canonico*”. Il congresso si è svolto in un momento di particolare interesse per il diritto penale canonico e nel quale esso era sottoposto ad opposte esigenze, spesso non facilmente conciliabili l’una con l’altra. Da un lato, l’esigenza, urgente e pressante, di intervenire per reprimere e scongiurare i più gravi delitti, salvando la Chiesa dall’ondata di discredito che rischiava di sommergerla; dall’altro l’esigenza, che non può essere obliterata, del rispetto dei diritti della persona, del diritto che ciascuno ha di difendersi e far compiutamente valere le proprie ragioni. La legislazione d’emergenza, che può talora rendersi necessaria, non può arrivare a vanificare il lento e faticoso processo che ha portato a riconoscere e a salvaguardare, anche nell’ordinamento della Chiesa, un complesso di irrinunciabili diritti fondamentali. Ancora una volta, è quindi emersa l’attitudine della nostra Associazione ad assumere posizioni equilibrate che siano in grado di comporre e di conciliare i contrastanti interessi che vengono in considerazione, tenendo presente il monito di Benedetto XVI di affrontare i problemi, “secondo modalità conformi alle esigenze della giustizia e agli insegnamenti del Vangelo”⁴⁰.

³⁹ F. COCCOPALMERIO, *Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa*, in *La legge per l’uomo*, a cura di E. Cappellini, Roma, 1979, p. 307 ss.

⁴⁰ BENEDETTO XVI, *Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda*, 19 marzo 2010.

13. *Il congresso sull'Esortazione apostolica Amoris laetitia ed alcune riflessioni conclusive*

Molte altre sono le tematiche affrontate dall'Associazione canonistica in questi cinquant'anni di attività sulle quali meriterebbe soffermarsi. Basti pensare che i congressi da questa organizzati si sono puntualmente svolti all'inizio di settembre di ogni anno, senza alcuna interruzione, come testimonia la pubblicazione degli atti processuali attuata dapprima, sino al 1993, dal *Monitor ecclesiasticus* e successivamente dagli *Studi giuridici* editi dalla Libreria Editrice Vaticana. A partire dal 2016 questa collana è stata rinnovata nella sua intitolazione (*Annales*) e nella sua veste grafica per dare maggiore risalto al contributo che l'Associazione canonistica continua ad offrire per lo studio e l'operatività del diritto della Chiesa. Va anche rilevato che l'Associazione non si è chiusa in se stessa, ma ha cercato, anche nella sua organizzazione interna, di tener conto dell'evoluzione dei tempi e delle esigenze che ne derivavano. Ha così provveduto ad una importante modifica del suo Statuto, che è stato approvato con decreto 12 aprile 2012 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Angelo Bagnasco.

Saranno gli illustri relatori invitati a partecipare a questo congresso che riprenderanno ed approfondiranno le tematiche che oggi si ripropongono con maggiore attualità nella vita della Chiesa. Qui vorrei chiudere questa rievocazione dei cinquant'anni di attività dell'Associazione canonistica arrivando all'ultimo congresso celebrato a Catanzaro lo scorso anno 2018, che ha avuto come tema "*Diritto canonico e Amoris laetitia*". Da esso mi pare che possano trarsi alcune riflessioni conclusive.

Già abbiamo più volte rilevato che l'Associazione ha tenuto in modo costante ed abituale un atteggiamento improntato a moderazione ed equilibrio nell'affrontare i problemi e le difficoltà che inevitabilmente si ripropongono nella vita della Chiesa e, conseguentemente, nel diritto su cui essa si edifica. A questo atteggiamento se ne può aggiungere un altro che può essere riassunto nel termine di *fedeltà*. Fedeltà, innanzi tutto, al Magistero della Chiesa e, in particolare, al successore di Pietro sulla cattedra romana. Questa fedeltà non comporta mancanza di libertà, di autonomia di studio e di valutazione da parte dei relatori e, più in generale, di tutti i partecipanti ai congressi. Nessuno, ne sono sicuro, si è mai sentito soffocato od impedito di trattare certe tematiche che potevano coinvolgere le pronunce o le indicazioni del Magistero. Fedeltà significa attenzione, rispetto, studio approfondito, sforzo sincero di comprensione e di valorizzazione di tale Magistero, in modo che esso possa essere tradotto in termini più propriamente giuridici e vivificare l'assetto istituzionale della Chiesa. Un significativo esempio di tale atteggiamento si è avuto proprio nel congresso ora ricordato, nel corso del quale non si è dato spazio a critiche corrosive o addirittura malevole nei confronti dei nuovi orientamenti espressi

nell'Esortazione di Papa Francesco, (come pure in altri ambienti vi sono state), ma si è cercato di studiare, comprendere, calare nella vita concreta questi orientamenti, nella piena convinzione che essi avrebbero arrecato un grande beneficio per la vita della Chiesa.

Ma vi è un altro tipo di *fedeltà* che merita di essere considerato: fedeltà ai principi ispiratori che, sin dalla sua costituzione, hanno guidato la nostra Associazione. Abbiamo visto che l'impulso a costituirsi è stato fornito dall'intento di ricondurre il diritto canonico alla pastorale, alla realtà di vita della comunità ecclesiale. Questa ispirazione originaria è rintracciabile, in forma più o meno palese, in modo ora nascosto ora scoperto, in tutti i congressi sino ad ora celebrati. Ma mi sembra che abbia riacquisito tutta la sua pienezza ed attualità nell'ultimo dei nostri congressi, quello a cui abbiamo ora accennato dedicato all'esortazione apostolica *Amoris laetitia*. In esso si è dimostrato che un documento di indubbia natura pastorale può produrre effetti, anche profondi, nell'assetto giuridico della Chiesa. A buon diritto è stato quindi affermato che “non si può tracciare una rigida linea di confine tra diritto e pastorale, come se fossero due mondi a sé stanti e senza reciproca comunicazione. Le direttive pastorali sono inevitabilmente destinate ad influenzare le disposizioni giuridiche, sia nel senso di sospingere ad un loro rinnovamento che le porti ad una maggiore sintonia con tali direttive, sia – e ancor più – nel senso di promuovere una loro interpretazione ed una applicazione concreta che le allinei ad esse”. L'Esortazione non esaurisce pertanto i suoi effetti sul piano pastorale, ma “arriva ad incidere profondamente anche nell'ambito più propriamente giuridico recuperando e dando nuova luce a quei valori fondanti che consentono di regolare la vita del popolo di Dio il più possibile in modo conforme all'insegnamento lasciatoci dal suo Divino Fondatore”⁴¹.

Vi sono quindi le migliori premesse per confidare che l'attività della nostra Associazione canonistica proseguirà anche nei prossimi anni, a partire dal congresso che ci apprestiamo a celebrare, mantenendosi fedele a quei principi ispiratori che hanno portato alla sua costituzione e che l'hanno costantemente accompagnata in questo mezzo secolo di vita.

Associazione Canonistica Italiana

Congressi

1) Diritto e pastorale dopo il Concilio Vaticano II - Napoli, 24-27 settembre 1969

⁴¹ P. MONETA, *L'Amoris laetitia e il diritto canonico*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Libreria Editrice Vaticana, 2017, Vol. II, p. 352, 360.

- 2) Quo iure vivimus post Vaticanum II: a codice Piano-Benedectino ad futurum codicem conciliarem – Napoli, sett. 1970
- 3) Dal beneficio feudale all’ufficio ecclesiale ed ecclesiastico – Napoli, sett. 1971
- 4) La caritas cristiana sorgente dell’ordinamento giuridico della Chiesa dopo il Vaticano II - Bologna, sett. 1972
- 5) La giustizia amministrativa nella Chiesa dopo il Vaticano II – Sorrento, sett. 1973
- 6) La validità del provvedimento amministrativo e le garanzie amministrative dopo il Vaticano II – Camerino, 1974
- 7) Ius ecclesiale et ministerium reconciliationis – Roma, 1975 (anno giubilare)
- 8) Diritto ecclesiale nella storia del Popolo di Dio – Palmi, 1976
- 9) La santificazione del giorno del Signore – Pescara, 1977
- 10) La Chiesa e la comunità politica – Trani, 1978
- 11) Matrimonio canonico e ordinamenti civili – Chiavari, 1979
- 12) La famiglia nella normativa canonica e civile – Chieti, 1980
- 13) Gli stati giuridici della persona nella Chiesa – Verona, 1981
- 14) Lo stato giuridico dei laici nella comunità ecclesiale – Milano, 1982
- 15) Lo stato giuridico dei ministri sacri nel nuovo *Codex iuris canonici* - Roma, 1983
- 16) Lo stato giuridico dei consacrati per la professione dei consigli evangelici – Assisi, 1984
- 17) I beni temporali della Chiesa in Italia: nuova normativa canonica e concordataria – Varese, 1985
- 18) L’annuncio cristiano nella società europea contemporanea – Reggio Calabria, 1986
- 19) Il diritto alla difesa nell’ordinamento canonico – Gallipoli, 1987
- 20) Comunità ecclesiale e devianza: funzione della sanzione penale nell’ordinamento canonico – Ferrara, 1988
- 21) I sacramenti dell’iniziazione cristiana: testimonianza e disciplina – Otranto, 1989
- 22) Comunione e disciplina ecclesiale – Aosta, 1990
- 23) Il matrimonio sacramento nell’ordinamento canonico vigente – Fiuggi, 1991
- 24) Pastorale e Diritto nella normativa canonica in Italia – Palermo, 1992
- 25) Errore e dolo nel consenso matrimoniale – Belgirate, 1993
- 26) Il *bonum coniugum* nel matrimonio canonico - Bressanone, 1994
- 27) Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi - Napoli, 1995
- 28) La Giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna – Cagliari, 1996
- 29) L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio - Orvieto, 1997
- 30) Le associazioni nella Chiesa - Trieste, 1998
- 31) Tutela della famiglia e dei minori nel Codice di diritto canonico – Troina, 1999
- 32) Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario - Roma, 2000
- 33) Il matrimonio tra cattolici e islamici – Terni, 2001
- 34) La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive – Trani, 2002

- 35) I diritti fondamentali del fedele a vent'anni dalla promulgazione del Codice – Ariccia, 2003)
- 36) Matrimonio canonico e realtà contemporanea - Asti, 2004
- 37) Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico - Pisa, 2005
- 38) Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione “*Dignitas connubii*”- Baia delle Zagare, 2006
- 39) Matrimonio canonico e ordinamento civile - Lodi, 2007
- 40) La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008), Loreto, 2008
- 41) La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008) – Spoleto, 2009
- 42) La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana - Capo dei Greci, Riviera di Taormina, 2010
- 43) Questioni attuali di diritto penale canonico – Verona, 2011
- 44) Lo scioglimento del matrimonio canonico - Assisi, 2012
- 45) Esperienze associative nella Chiesa. Aspetti canonistici civili e fiscali – Salerno 2013
- 46) Matrimonio canonico e culture – Arezzo, 2014
- 47) Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico – Gaeta, 2015
- 48) La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* – Udine, 2016
- 49) I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico – Pescara, 2017
- 50) Diritto canonico e *Amoris Laetitia* – Catanzaro, 2018
- 51) Il diritto canonico nella missione della Chiesa – Napoli, 2019

Gli atti congressuali sono pubblicati sul Monitor Ecclesiasticus fino al Congresso di Belgirate (1993), successivamente nella collana Studi giuridici (divenuta poi Annales) della Libreria Editrice Vaticana.

